

INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI nei mesi di gennaio e febbraio 2026, nel Territorio della provincia di Frosinone e della città metropolitana di Roma Capitale

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari o chirografari ai sensi delle Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile nr 1207 del 11 agosto 2026

Informativa in merito alla sospensione e alla dilazione del pagamento degli interessi non moratori.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2026 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per 12 mesi dalla data di deliberazione in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi **nei mesi di gennaio e febbraio 2026, nel Territorio della provincia di Frosinone e della città metropolitana di Roma Capitale**

In attuazione di tale delibera, è stata emanata **l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1207 del 11/08/2026** che all'art. 12 dispone, che in ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento predetto che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa **nei mesi di gennaio e febbraio 2026, nel Territorio della provincia di Frosinone e della città metropolitana di Roma Capitale**, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile, e prevede per i soggetti titolari di mutui (ipotecari o chirografari) relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari la sospensione delle rate dei medesimi mutui, **e per decisione assunta dalla Società scrivente anche i canoni dei contratti di leasing**, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la fine dello stato di emergenza pari al 14 luglio 2027, la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni. Le banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana – ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

* * *

In attuazione di tale Ordinanza, il nostro Istituto, accoglie richieste di **sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale**: il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di queste, con le rate residue nell'ordine già predefinito, con corrispondente **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell'ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli **interessi non moratori** in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (quote capitale delle singole rate oggetto di sospensione con applicazione del tasso pattuito contrattualmente) verrà **dilazionato** su un numero di rate pari al numero di rate sospese (per un massimo di 12 mesi), a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con **pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie** e con la **stessa periodicità** di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle predette rate. Qualora la durata residua del contratto, al termine del periodo di sospensione, sia inferiore ai 12 mesi, i canoni calcolati durante il periodo di sospensione verranno suddivisi e addebitati nel periodo residuo fino al termine del contratto.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade **il 23/10/2026**.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al finanziamento;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. **Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate.**

Qualora il finanziamento in oggetto sia nella fase di erogazione a fronte di Stati Avanzamento Lavori, durante la fase di sospensione non sarà possibile procedere ad ulteriori erogazioni.

Per il resto sono confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo o di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

La sospensione dei pagamenti, nelle modalità sopra citate, sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui e finanziamenti intestati a soggetti e imprese residenti o aventi sede legale e/o operativa nelle province indicate nelle Ordinanze in precedenza riportate.

Per poter accedere al beneficio della sospensione, i Clienti interessati compilano la richiesta di ammissione per la formalizzazione dell'accordo di sospensione, mediante autocertificazione del danno subito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il modulo di richiesta è presente nel sito www.albaleasing.eu e dovrà essere compilato, sottoscritto da parte del legale rappresentante ed inoltrato (unitamente al documento di identità) all'indirizzo Mail.Customercare@albaleasing.eu

* * *

Nel segnalare che gli eventuali Clienti interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti direttamente ad Alba Leasing contattando il Customer Care al nr. verde 800.180.989, porgiamo cordiali saluti